

**CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE
DELLA CAVA DENOMINATA “FONDO SIBERIA 2”
RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 18 NORD
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

L'anno duemilaventiquattro, il mese di il giorno in
..... fra i seguenti sottoscritti:

FRA

L'Arch. **GIULIANO BARBIERI** nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” ed in rappresentanza del **Comune di Casalgrande**, in seguito citato nel presente atto come Comune con P.IVA 00284720356;

L'Arch. **SALVATORE D'AMICO** nato a Messina il 25/05/1968, (C.F. DMCSVT68E25F158R) agente nella sua qualità di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” del Comune,

E

Il Sig. Frascari Romano nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951, residente a Rubiera (RE), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.** (che in seguito verrà citata come Società) con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356, esercente l'attività estrattiva,

PREMESSO che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2024 è stata approvata la “*Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia*” e conseguente *Variante di adeguamento al PSC-RUE*”;
- che la cava Fondo Siberia 2 è stata autorizzata con ultimo atto n. 45 del 30/05/2002 associato a Convenzione rep. n. 7913 del 22/05/2002;
- la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., in data 15/12/2018 (con protocollo di ricezione n. 22251) ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione al Riassetto ambientale della cava “FONDO SIBERIA 2”, successivamente integrata in data 05/12/2019 con prot. di ricezione n. 22626, in data 03/02/2020, con prot. 2047, in data 30/12/2021 prot. 23623, in data 31/03/2022 prot. 5703, in data 04/08/2022 con prot. 13844, e definitivamente in data 26/01/2024 con prot. 1677;
- il progetto prevede interventi di tombamento (con limi provenienti dall'impianto di lavorazione in proprietà e terre/rocce di scavo, nonché strato di finitura in terreno vegetale) e di impianto vegetazionale di tipo agro-bio-naturalistico, conforme al PAE;

- l'area oggetto dell'attività in questione – individuata nel foglio catastale n. 3, ai mappali 75, 76, 77, 175 e 176 di proprietà di Calcestruzzi Corradini e parte dei mappali demaniali 94, 118 e fronte 76 (di proprietà demaniale, con interventi esclusivamente di re-inerbimento), è ricompresa nel Settore Estrattivo 18 Nord del Polo “Secchia” della Variante al P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2024;
- il Settore Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dal P.A.E. vigente;
- in data 07/10/2019 con doc. esterno n. 50124 è stato assunto il parere favorevole, con prescrizioni, da parte del “*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*”, assunto al ns. protocollo con n. 18774, ai sensi dell'art. 14 della LR 17/1991;
- con atto n. 01 del 07/01/2020, è stata rilasciata Autorizzazione paesaggistica per il progetto di Riassetto in questione;
- in data 10/09/2020 con prot. 14226 è stata inoltrata alla proprietà, la richiesta da parte del Sindaco, di frazionamento dei mappali sul lato ovest della cava, operazione effettuata a Luglio 2021 generando il mappale 176 della superficie pari a 689 mq, al fine di garantire la cessione del medesimo mappale contenente il percorso ciclo-pedonale previsto dal PAE ulteriore a quello demaniale;
- il percorso ciclo-pedonale previsto nel PAE sul lato est ovvero lato fiume, è già stato realizzato sotto forma di Ciclovia regionale del F. Secchia, nella striscia demaniale;
- si è formato silenzio-assenso generatosi il 23/06/2023 in merito alla compatibilità della sistemazione finale della cava ai sensi del PAE adottato poi approvato, rispetto agli indirizzi della Variante PAI alle fasce fluviali del F. Secchia approvata il 13/04/2022, essendo l'area di cava all'interno della nuova fascia B di Progetto (chiesto parere in merito all'AIPO in data 23/05/2023 prot. 9943, in qualità di Autorità Idraulica competente in quella specifica porzione di Fiume Secchia);
- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n. 17/91, perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività di riassetto ambientale in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- detti elaborati di progetto sono così costituiti:

- REL. 01i RELAZIONE TECNICA
- RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO A DICEMBRE 2023
- REL. 02quater COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (aggiorn. al rilievo di Dicembre 2023)
- REL. 03 RELAZIONE PAESAGGISTICA
- REL. 04 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- REL. 05 PROPOSTA DI CONVENZIONE
- TAV. 01 COROGRAFIA
- TAV. 02 quater STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DI RILIEVO (rilievo batimetrico Dic.2023)
- TAV. 03i STATO DI FATTO PLANIMETRIA CATASTALE/PARTICELLARE
- TAV. 04 PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
- TAV. 05i PROGETTO – SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
- TAV. 06 quater PROGETTO – SEZIONI 1 – 2 – 3

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere ed assumere in proprio gli impegni in ordine all'attività di sistemazione finale, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;
- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di Riassetto ambientale della cava denominata "FONDO SIBERIA 2", con completamento del tombamento e ripristino agrovegetazionale definitivo. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività di sistemazione ambientale;

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI INTERVENTO

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 57.740 mq, di cui 2.665 mq corrispondenti ad area demaniale.

Il lato ovest è parzialmente adiacente alla cava Case Secchia 2, attualmente in fase di collaudo.

Art. 2 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

Art. 3 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Società Esercente
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso la cava, o nei vicini uffici dell'impianto di lavorazione "Cantiere Salvaterra", oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di Polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e/o di sistemazione;
- convenzione attuativa sottoscritta;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- norme tecniche di attuazione del PAE.

Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

Per quanto limitato all'attività di trasporto di terre/rocce di scavo con mezzi motorizzati, l'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare, tramite denuncia di esercizio, la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al "Servizio di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Reggio Emilia" e all'AUSL di Scandiano, nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed il

Sorvegliante, e trasmettendo copia del Piano di Sistemazione Ambientale della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 7 – DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi del punto 2 delle norme tecniche di attuazione del P.C.A. in aggiunta a quelle del P.A.E. vigente, la durata delle opere di sistemazione è fissata in **cinque (5) anni**, a partire dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 8 – PROROGA e VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 9 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società deve garantire idoneo valore di fideiussione (da parte di soggetto di primo istituto) per un importo complessivamente pari a € 770.941,72 corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato al progetto, a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere, ivi compresa la manutenzione successiva.

L'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € **739.276,21**, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione e vegetazionale. Essendo attualmente già in essere la fideiussione del Banco Popolare n. 45395 del 2016 pari ad € 1.353.654,20 relativa alla precedente autorizzazione, a seguito dei lavori di ripristino già svolti e come qui richiesta, la Società presenta una garanzia del Banco BPM “*Appendice n. 1 alla fideiussione bancaria n. 45395*”, che andrà a ridurre l'importo da euro 1.353.654,20 ad euro 739.276,21.

Il valore della fideiussione per la sola manutenzione della vegetazione impiantata è definito nel successivo art. 10. In ogni modo si devono garantire le seguenti clausole:

a) il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

b) un (1) mese prima della scadenza della fideiussione, qualora non sia ancora stato completato il ripristino e rilasciato l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, la Società Calcestruzzi Corradini si impegnerà a fornire al Comune idonea attestazione di proroga della garanzia, rilasciata dall'istituto fideiussore, a conferma della permanenza della fideiussione in essere, di cui saranno specificati il valore e la nuova scadenza. In alternativa, nel suddetto termine, la Società si impegnerà a presentare una nuova fideiussione, rilasciata da un differente istituto di credito;

c) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera b), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art. 11 lett. b);

d) la Società si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Società con congruo anticipo, in cui la fideiussione si intende prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C., e in deroga all'art.1957 del medesimo C.C., oltre che valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte e senza attendere la sistemazione giudiziaria;

e) all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di PAE vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

Art. 10 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONI DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia del mantenimento del ripristino vegetazionale attuato, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società presterà idonea fideiussione (di primo istituto) per un valore di € **31.665,51** (€ 25.955,34 + IVA), a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale e per un tempo pari a 5 anni dalla messa a dimora delle piante; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate nel precedente articolo.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE

Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

a) con la completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di

ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o alla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

c) la Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;

d) lo svincolo della fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo di 5 anni successivi all'impianto. Il suddetto accertamento dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC e notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

Art. 13 - OPERE CONNESSE GLI INTERVENTI IN PROGETTO - DANNI

La Società, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere previste negli atti di progetto;

b) ad una corretta attuazione del piano di sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 15 - PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal DPR n.380 del 6/06/2001 smi e dalla Legge Regionale 30/07/2013 n°15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 del DPR n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n° 15 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 16 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DI CAVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la descrizione dell'andamento dell'attività di recupero e di sistemazione ambientale. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente);
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti; le operazioni dovranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali le acque sotterranee, come definito al successivo articolo;
- inoltre all'Amministrazione Comunale e ad ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*").

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 17 - PIEZOMETRI

La società dovrà eseguire il programma di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza e modalità secondo il profilo di cui al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, attraverso gli opportuni piezometri.

I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 30 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività di cava della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Con riferimento al percorso ciclo-pedonale di cui al successivo art. 22 ed alle relative aree di sedime catastalmente identificate al fg. 3 map. 176, gli obblighi di cui al primo periodo decadono una volta completato l'iter di cessione dell'area al Comune di Casalgrande.

Con riferimento al percorso ciclo-pedonale identificato come ciclovia ER 13, non sussistono obblighi di manutenzione in quanto le aree medesime non risultano più in uso a Calcestruzzi Corradini S.p.a.. Ad oggi le aree risultano concesionate all'Ente di Gestione dei "Parchi Emilia Centrale" della Regione Emilia-Romagna.

Art. 20 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata.

Qualsiasi altra variante al progetto di sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt. 11, 12, 13 e 14.

Art. 21 - FASI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE

L'attività di sistemazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. L'attività di sistemazione seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

In caso di inerzia della Società negli interventi di risistemazione, è fatta salva l'applicazione dell'art. 16 della L.R. 17/91 e ss.mm.ii.

Art. 22 - SISTEMAZIONE FINALE e PERCORSO CICLOPEDONALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i..

Qualora si dovessero utilizzare terre di provenienza esterna, diverse dai limi di lavaggio (essiccati e non) e da cappellaccio di cava, l'attività di ritombamento, dovrà risultare conforme alle procedure e specifiche del D.P.R. n.120/2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...*".

A seguito di precedenti accordi con l'Amministrazione, la società proprietaria (Calcestruzzi Corradini s.p.a.), realizzato il frazionamento delle aree interessate a propria cura e spese, si è resa disponibile a cedere gratuitamente al Comune la striscia laterale, ascritta al mappale 176 del Fg. catastale n. 3 del Comune di Casalgrande, per complessivi mq. 689, contenente il percorso ciclopedonale in progetto, da formalizzarsi all'entrata in vigore del PCA, Piano di Coordinamento Attuativo del Polo estrattivo "Secchia".

A fronte della cessione gratuita e volontaria del suddetto tratto ciclopedonale, l'Amministrazione comunale si impegna a garantire (in funzione delle esigenze dei soggetti operatori privati) la costituzione, a favore dei terreni identificati ai mappali 75 - 76 - 77 e 175, di una servitù gratuita perpetua di passaggio pedonale e carraio (o più passaggi), nella/e posizione/i da concordare con i sottoscrittori privati o loro aventi causa e con apposita autorizzazione e regolamentazione del settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune, a carico del mappale ceduto n. 176, al fine di consentire l'accesso alle aree poste ad ovest del percorso ciclopedonale; l'Amministrazione successivamente garantirà il corretto uso del percorso ciclopedonale da parte degli utenti, con responsabilità di viabilità e di vigilanza della superficie ceduta, a proprio carico.

Con riferimento al tratto del percorso ciclopedonale realizzato sotto forma di Ciclovía regionale del F. Secchia sul lato est di cava Fondo Siberia 2, in area demaniale individuata al Foglio 3 mappali 118parte, 94 parte e fronte 76, la Società si impegna a formalizzare istanza di collaudo parziale delle relative aree di sedime, con estromissione delle medesime dall'area di cava, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, avendo già rinunciato a tutta l'area demaniale interessata dalla citata pista ciclabile con pratica presentata presso Arpa - Unità Demanio Idrico- in data 22/03/2022.

Art. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità militare, anche al Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità militare.

Art. 25 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 26 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 27 - OPERE PUBBLICHE CONNESSE

In riferimento alla citata “*Variante al PAE*” ed annesso apparato normativo, in considerazione della particolare casistica di quest’area di cava, autorizzata con ultimo atto nel 2002, ora in fase di tombamento con limi di frantoio, considerati i molteplici incontri tra Amministrazione comunale ed esercente volti a concretizzare la possibilità di realizzare un bacino irriguo all’interno di altre cave di proprietà/disponibilità dell’esercente, come auspicato dal PTCP, e vista l’importanza e la complessità nella pianificazione di quest’opera pubblica, nonché gli impegni realizzativi che l’esercente intende garantire in conformità alle NTA di PAE per predisporre le relative cave a bacino irriguo con le opportune geometrie e caratteristiche, si ritiene assolta la disposizione di cui all’art. 49 “*Accordi e Intese*” delle NTA della Variante PAE approvata.

Art. 28 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 29 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Art. 30 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 31 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente “*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*”, l’efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall’attestazione dell’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l’avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all’annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

Casalgrande lì _____

Per il Comune di Casalgrande RE
Responsabile del 3°Settore “Pianificazione Territoriale”

Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”

Per la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.
Il Legale rappresentante